



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO
SETTORE 02 - FUNZIONI TERRITORIALI: CENTRI PER L'IMPIEGO – ATTUAZIONE
POLITICHE ATTIVE E INCLUSIVE – COORDINAMENTO – AREA CENTRO – SEDE DI
CATANZARO**

Assunto il 11/09/2024

Numero Registro Dipartimento 1357

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12688 DEL 11/09/2024

Oggetto: Esecuzione della sentenza n. 488/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro Sez. Lavoro nella causa iscritta al R.G. n. 986/2021 - Spettanze spese di lite. Liquidazione Somme

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con sentenza n. 488/2024 – emessa nell’ambito della causa iscritta al R.G. n. 986/2021 - nell’accogliere il ricorso avente ad oggetto “*Avviamento a selezione ex art. 16 della L.56/1987 di operatori giudiziari a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero della Giustizia n. 17 unità per il Distretto di Catanzaro – punteggio*”, promosso dal ricorrente V.D., il Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro:
1. ha ordinato alla Regione Calabria di inserire il nominativo del ricorrente nella esatta posizione in graduatoria - approvata D.D. n. 6168 del 08/06/2020 - mediante l’attribuzione di un punteggio pari a 30;
 2. ha condannato la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite, per soli compensi professionali (per la fase cautelare e di merito) così determinate:
 - euro 2.500,00, oltre il rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014) C.P.A. ed IVA (se dovuta), come per legge, in favore del ricorrente V.D.;
 - euro 2.000,00 in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, oltre eventuali spese prenotate a debito;
 - avverso tale sentenza, l’Amministrazione ha ritenuto di non esperire ricorso in appello provvedendo a richiedere, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata all’Avvocato di controparte – acquisita al protocollo al n. 398336 del 17/06/2024 – la trasmissione di specifica notula spese proforma ai fini dell’impegno e successiva liquidazione delle spese legali statuite in sentenza.

Considerato che:

- in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1652/2022, emessa nell’ambito della menzionata causa iscritta al R.G. n. 986/2021 e acquisita al prot. 128445 del 15/03/2022, regolarmente in atti, il Settore competente, ad oggi, denominato Settore n. 2 “*Funzioni Territoriali Centri per l’Impiego – Attuazione politiche attive e inclusive – Coordinamento - Area Centro – Sede di Catanzaro*, con Decreto Dirigenziale n. 3196 del 24/03/2022, aveva già ottemperato alla statuizione di cui al precedente punto a), provvedendo a rettificare ed integrare la graduatoria impugnata collocando il ricorrente alla posizione n. 8 con un punteggio finale pari a 30 punti;
- per l’effetto, con nota prot. n. 154274 del 29/03/2022, si è proceduto a comunicare il nominativo del ricorrente all’Amministrazione richiedente la selezione, ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987, affinché lo stesso venisse convocato per le prove selettive in ossequio a quanto previsto dal regolamento regionale n. 7086/2022 da intendersi, a riguardo, pedissequamente richiamato.

Preso atto che:

- il Settore competente, già in fase cautelare, aveva provveduto a rettificare ed integrare la graduatoria impugnata riconoscendo al ricorrente un punteggio finale pari a 30 punti provvedendo, altresì, a trasmettere il relativo nominativo all’Amministrazione richiedente ai fini dell’espletamento delle prove selettive;
- pertanto, con riferimento a quanto statuito dalla sentenza n. 488/2024, allo stato, residua il solo adempimento relativo al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.500,00, oltre il rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014) C.P.A. ed IVA (se dovuta), come per legge, in favore del ricorrente V.D.;
- con successivo e separato provvedimento, si procederà al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2000,00 statuite in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Dato atto che:

- l'Avvocato di controparte non ha richiesto la distrazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per come risulta dagli atti di causa;
- con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, acquisita al prot. al n. 398336 del 17/06/2024, indirizzata al procuratore di controparte, il Settore competente ha richiesto:
- la trasmissione di una notula proforma delle spese legali liquidate in sentenza;
- l'indicazione del conto corrente del ricorrente ove accreditare, in fase di successiva liquidazione, le suddette spese di lite;
- in riscontro, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata – acquisita al prot. al prot. n. 407017 del 20/06/2024 - l'Avvocato di controparte, nel trasmettere la notula spese proforma ha, altresì, trasmesso procura alle liti con specifica delega, conferita dal proprio assistito V.D, alla riscossione diretta delle somme statuite nella sentenza 488/2024;
- con la medesima nota, l'Avvocato di controparte ha contestualmente indicato il numero di conto corrente allo stesso intestato (nota prot. n.407017 del 20/06/2024 già menzionata);
- per come risulta dal prospetto – trasmesso con comunicazione di cui al punto precedente - la somma complessivamente dovuta è pari a **2990,00**euro, così dettagliata:
 - onorari sentenza: euro 2500,00;
 - rimborso forfettario 15% euro 375,00;
 - CPA 4% euro 115,00;
 - IVA esente;
- pertanto, le spese legali statuite in sentenza ammontano a complessivi **2990,00** euro da liquidare in favore del procuratore specificamente delegato alla riscossione diretta e all'incasso giusta la procura alle liti e delega conferita dal proprio assistito V.D.

Precisato che:

- con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata del 20/06/2024, acquisita al prot. al prot. n. 410187 del 21/06/2024, è stata chiesta all'Avvocatura regionale disponibilità finanziaria per la liquidazione del dovuto;
- con comunicazione acquisita al protocollo al n 460891 del 12/07/2024, l'Avvocatura regionale ha rilasciato specifica autorizzazione all'impegno e successiva liquidazione di quanto statuito nella sentenza n. 488/2024, autorizzando il Settore n. 2 "*Funzioni Territoriali Centri per l'Impiego – Attuazione politiche attive e inclusive – Coordinamento - Area Centro*", ad accedere, per la copertura finanziaria, al proprio capitolo di spesa del bilancio regionale corrente - U1204040601 - che presenta la necessaria disponibilità.

Preso atto:

- della sentenza n. 488/2024 – emessa nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 986/2021 – di accoglimento del ricorso avente ad oggetto "*Avviamento a selezione ex art. 16 della L.56/1987 di operatori giudiziari a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero della Giustizia n. 17 unità per il Distretto di Catanzaro – punteggio*", promosso dal ricorrente V.D. e con cui il Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro:
 1. ha ordinato alla Regione Calabria di inserire il nominativo del ricorrente nella esatta posizione in graduatoria (approvata con D.D. n. 6168 del 08/06/2020), mediante l'attribuzione di un punteggio pari a 30;
 2. ha condannato la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite, per soli compensi professionali (per la fase cautelare e di merito) così determinate:
 - euro 2.500,00, oltre il rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014) C.P.A. ed IVA (se dovuta), come per legge, in favore del ricorrente V.D.;
 - euro 2.000,00 in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, oltre eventuali spese prenotate a debito;
- della nota prot. n. 407017 del 20/06/2024 con cui l'Avvocato di controparte, nel trasmettere la notula spese proforma, ha altresì trasmesso procura alle liti con specifica delega, conferita dal proprio assistito V.D., alla riscossione diretta delle somme statuite nella menzionata sentenza 488/2024;

- con la medesima nota, l'Avvocato di controparte, nel trasmettere la delega all'incasso di somme in nome e per conto del ricorrente, ha contestualmente indicato il numero di conto corrente allo stesso intestato;
- della procura alle liti con specifica delega, conferita dal proprio assistito V.D, alla riscossione diretta delle somme statuite nella sentenza 488/2024 (nota prot. n. 407017 del 20/06/2024);
- della delega alla riscossione diretta delle somme liquidate nella sentenza n. 488/2024 specificatamente rilasciata dal ricorrente in favore del procuratore costituito (nota prot. n. 407017 del 20/06/2024 già menzionata);
- della comunicazione acquisita al protocollo al prot. n. 460891 del 12/07/2024 con cui l'Avvocatura regionale ha espresso apposita autorizzazione all'impegno e successiva liquidazione di quanto statuito nella sentenza n. 488/2024 autorizzando il Settore n. 2 "Funzioni Territoriali Centri per l'Impiego – Attuazione politiche attive e inclusive – Coordinamento - Area Centro" ad accedere, per la copertura finanziaria, al proprio capitolo di spesa del bilancio regionale corrente U1204040601 che presenta la necessaria disponibilità.

Dato atto che:

- con Decreto Dirigenziale n. 11032 del 30/07/2024, questa Amministrazione regionale, al fine di ottemperare alla sentenza n. 488/2024 e per le motivazioni espressamente indicate in narrativa ha impegnato - sul capitolo U1204040601 del bilancio regionale dell'esercizio corrente - la somma pari a complessivi 2990,00 euro in favore del procuratore costituito specificatamente autorizzato dalla parte assistita all'incasso delle spese di lite (acquisita al protocollo al n. 407017 del 20/06/2024 già menzionata) giusta scheda di impegno n. 4939/2024;
- con successivo e separato provvedimento, si procederà al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2000,00 statuite in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Considerato che:

- in base ai documenti nella disponibilità del competente Settore, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento della somma complessiva pari a euro 2990,00 che trova copertura sul capitolo U1204040601 del bilancio regionale dell'esercizio corrente in favore del procuratore costituito specificatamente autorizzato dalla parte assistita all'incasso delle spese di lite;
- con comunicazione di posta elettronica certificata del 03/09/2024, acquisita al protocollo al n. 553916 del 04/09/2024, l'Amministrazione regionale ha richiesto all'Avvocato di controparte il rilascio di fattura elettronica indicando a tal fine specifico codice di fatturazione;
- in riscontro, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata del 03/09/2024 acquisita al protocollo al n. 554158 del 04/09/2024, l'Avvocato ha trasmesso copia di cortesia della fattura elettronica n. 30/FE - emessa in data 03/09/2024 per un importo complessivo pari ad euro 2990,00 - con contestuale trasmissione della stessa, in pari data, sulla piattaforma di Fattura Elettronica della Regione Calabria.

Ritenuto, pertanto,

- necessario provvedere, in esecuzione della sentenza n. 488/2024 emessa nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 986/2021, alla liquidazione, in favore del procuratore costituito specificatamente autorizzato dalla parte assistita all'incasso delle spese di lite, della somma complessiva pari ad 2990,00 euro che trova copertura finanziaria sul capitolo U1204040601 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente per come di seguito dettagliato:
 - onorari sentenza: euro 2500,00;
 - rimborso forfettario 15% euro 375,00;
 - CPA 4% euro 115,00;
 - IVA esente;

- di dover liquidare la somma complessiva pari ad euro 2990,00 sul capitolo di bilancio U1204040601 dell'esercizio finanziario corrente in favore del procuratore costituito, specificatamente autorizzato dalla parte assistita all'incasso delle spese di lite e giusta la scheda di liquidazione n.10443 del 09/09/2024.

Acquisite:

- specifica autorizzazione alla riscossione e incasso delle spese di lite statuite dalla sentenza n. 488/2024 rilasciata dal ricorrente V.D. in favore del proprio legale rappresentata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità (nota prot. n.407017 del 20/06/2024 già menzionata);
- la fattura elettronica n. 30/FE del 03/09/2024 emessa dal procuratore costituito per un importo complessivo pari ad 2990,00 euro.

Verificato che nel caso di specie, non è necessario procedere alla verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 trattandosi di importo inferiore a 5 mila euro.

Vista la scheda di impegno n.4939/2024, generata telematicamente e di cui al Decreto Dirigenziale n. 11032 del 30/07/2024.

Verificata la congruità della fattura elettronica n. 30/ FE - emessa in data 03/09/2024 per un importo complessivo pari ad 2990,00 euro - rilasciata dal procuratore costituito specificatamente autorizzato dalla parte assistita all'incasso delle spese di lite.

Vista la fattura elettronica n. 30/FE emessa in data 03/09/2024 e ritualmente registrata al prot. n. 556064 del 05/09/2024.

Vista la scheda di liquidazione n.10443 del 09/09/2024. generata telematicamente.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Legge sul procedimento amministrativo*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000, recante il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., e il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, rubricato "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- la Legge Regionale n. 7/96, recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale*";
- la L.R. n. 34/2002, contenente norme sul "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali", e ss.mm. ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e ss.mm.ii., recante norme sulla "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed integrazioni*";
- il DDG n. 13470 del 03/11/2022, con cui è stata conferita al Dott. Antonio Esposito la Posizione Organizzativa denominata "*Gestione del personale dei CPI, logistica e rapporti con l'economato, contenzioso, trasparenza, anticorruzione e performance*";
- il D.D.G. n. 19421 del 18/12/2023 avente ad oggetto: "*Adempimenti conseguenti alla D.G.R. 717 del 15 dicembre 2023. Approvazione Microstruttura Organizzativa del Dipartimento "Lavoro" – Conferma conferimento incarico ai Dirigenti non apicali di cui al D.D.G. 9355 del 30/06/2023 e al D.D.G. 9619 del 06/07/2023*";

- la Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42, recante *"Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità"*, con la quale è stata revisionata e sistematizzata la materia dei controlli interni, determinandone modalità, strumenti e procedure, con l'obiettivo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture in cui si articola la Giunta regionale";
- il Regolamento regionale n. 1 del 12 gennaio 2023 recante *"Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)"*;
- la circolare n. 196397 del 02/05/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 578 del 26/10/2023 - Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 – Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026,
- la D.G.R. n. 197 del 30 aprile 2024, recante *"Misure per garantire la funzionalità del Dipartimento Lavoro – Incarico Dirigente Generale ex art 10 del Regolamento Regionale n.11/2021 e s.m.i."*;
- Il D.P.G.R. n. 27 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fortunato Varone l'incarico, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro" della Giunta della Regione Calabria;
- Il DDG n.10433 del 22/07/2024 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di direzione ad interim del Settore n. 2 "Funzioni Territoriali Centri per l'Impiego – Attuazione politiche attive e inclusive – Coordinamento - Area Centro – Sede di Catanzaro" al Dott. Cosimo Cuomo.

Visti,altresi

- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la L.R. n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la L.R. n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la D.G.R. n.779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt.11 e 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118);
- la D.G.R. n.780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118).

Attestato che:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- è stata riscontrata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U1204040601 del Bilancio Regionale dell'anno corrente nonché la corretta imputazione della spesa per complessivi 2990,00 euro.

Riscontrata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso

Attestato che il presente atto è stato e formulato su proposta del Responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio- procedimentale.

Ravvisata la propria competenza e attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:

PRENDERE ATTO della condanna alle spese della Regione Calabria pronunciata con sentenza n. 488/2024 emessa nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 986/2021.

LIQUIDARE, in esecuzione della sentenza n. 488/2024 emessa nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 986/2021 alla liquidazione – in favore del procuratore costituito specificatamente autorizzato dalla parte assistita all'incasso delle spese di lite - la somma complessiva pari ad **2990,00 euro** che trova copertura finanziaria sul capitolo U1204040601 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente per come di seguito dettagliato e giusta la scheda di liquidazione n.10443 del 09/09/2024.

- onorari sentenza: euro 2500,00;
- rimborso forfettario 15% euro 375,00;
- CPA 4% euro 115,00;
- IVA esente.

DEMANDARE al Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore del procuratore costituito specificatamente autorizzato, dalla parte assistita, all'incasso delle spese di lite per 2990,00 euro sul conto corrente risultante dalla scheda di liquidazione n.10443 del 09/09/2024.

FAR GRAVARE la somma complessiva di euro 2990,00 euro sul capitolo U1204040601 del bilancio corrente giusta scheda di impegno n. 4939/2024.

PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679.

PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE2016/679.

NOTIFICARE il presente atto agli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, ovvero al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, secondo gli ordinari metodi di impugnazione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonio Esposito
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

COSIMO CUOMO

(con firma digitale)

